



## Messaggio municipale

**No. 241/2020**

Riguardante la modifica dell'articolo 35 del Regolamento delle canalizzazioni.

<b>Risoluzione municipale:</b>	<b>2187 – 18.01.2021</b>
<b>Data:</b>	<b>20 novembre 2020</b>
<b>Dicastero:</b>	<b>Protezione dell'ambiente e Sistemazione del territorio</b>
<b>Per esame:</b>	<b>Commissione delle petizioni</b>

Egregio Signor Presidente,  
gentili Signore ed egregi Signori del Consiglio Comunale,

il presente messaggio per sottoporvi la modifica dell'articolo 35 del Regolamento delle canalizzazioni a seguito delle osservazioni ricevute dalla Sezione degli Enti Locali (SEL) contestualmente alla ratifica dell'adozione da parte del Consiglio comunale della modifica dell'articolo 36 del medesimo Regolamento (messaggio municipale 233/2020 adottato dal Consiglio comunale in occasione della sua seduta del 22 luglio 2020).

A tale riguardo la SEL ha evidenziato che la tassa di allacciamento definita all'art. 35 del regolamento, essendo essa una tassa a carattere amministrativo e riscossa in funzione delle prestazioni fornite dall'amministrazione comunale, non può avere come importo massimo un ammontare pari a CHF 10'000.00. Secondo il parere della SEL, la quantificazione dei costi delle prestazioni legati a questa tassa è generalmente inferiore a CHF 1'500.00 e per tale ragione siamo stati invitati a ridurre l'importo massimo esigibile da CHF 10'000.00 a CHF 1'500.00 con l'esortazione a tener subito conto di quanto indicato nella loro decisione di ratifica al momento dell'applicazione dell'art. 35 e a dare avvio alla procedura LOC per la modifica del Regolamento a tal scopo, presentando uno specifico messaggio all'attenzione del Legislativo comunale.

Per tali ragioni siamo oggi a proporvi la modifica del testo Articolo 35 come segue:

<b>Articolo 35 tasse di allacciamento (versione attuale)</b>	<b>Articolo 35 tasse di allacciamento (proposta)</b>
Al momento dell'allacciamento della canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari: 4 per mille del valore di costruzione del fabbricato e/o un manufatto dichiarato tramite domanda di costruzione, o del valore di stima del fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di CHF 500.00 e un massimo di CHF 10'000.00.	Al momento dell'allacciamento della canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari: 4 per mille del valore di costruzione del fabbricato e/o un manufatto dichiarato tramite domanda di costruzione, o del valore di stima del fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di CHF 500.00 e un massimo di <b>CHF 1'500.00.</b>

Il messaggio con la sua proposta è stato sottoposto al sorvegliante federale dei prezzi che ha rinunciato a fornire una raccomandazione, riconoscendo così la bontà della proposta.